

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione II

STIMA GIUDIZIALE

Esecuzione Immobiliare n° 405/2017

promossa dal

[REDACTED]

con l'avv. Federico Scanferlato

e con l'intervento della

[REDACTED]

con l'avv. Antonella Lillo

e di

[REDACTED]

con l'avv. Lorenzo Sternini

e della

[REDACTED]

e di

[REDACTED]

legale di se stesso


\*\*\*\*\*

Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Paola Torresan

\*\*\*\*\*

1. PREMESSA

Il giorno 06.07.2021, l'Ill.mo Sig. Giudice della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso, dott.ssa Paola Torresan, ha nominato quale esperto ex art. 569 C.P.C., il sottoscritto Massimo Calderaro, ingegnere libero professionista con



Handwritten signature of Massimo Calderaro.








padre dell'esecutato, secondo l'atto di provenienza 07.12.1980, all. 7 alla presente), lo scrivente evidenzia che tutti i soggetti indicati in visura sono deceduti.

La proprietà catastale dovrà quindi essere aggiornata.

Circa tale adempimento, lo scrivente evidenzia che solo il figlio dell'esecutato "*figlio 2*", ha accettato l'eredità con beneficio di inventario (all. 5).

Nel corso dei sopralluoghi, il sottoscritto ha riscontrato che:


- in aderenza al confine nord, a seguito di regolare autorizzazione edilizia 64/01 rilasciata dal comune di Monastier il 17.09.2001, è stata edificata una tettoia in acciaio aperta sui lati per il ricovero dei veicoli (cm 900 x cm 600), che non è mai stata censita catastalmente;
- il piano seminterrato della villa risulta molto più ampio di quello indicato nella planimetria;
- quello che catastalmente è stato individuato come garage sub. 2, è stato inglobato nell'appartamento sub. 4, divenendo parte della "camera";
- il locale centrale termica del sub. 4 (verosimilmente destinato a servire tutto il complesso), è stato trasformato in cucina, presumibilmente a seguito della scelta di dotare ognuno dei tre edifici (villa, magazzino e dependance) di una propria caldaia di dimensioni più ridotte;
- rispetto a quanto indicato in planimetria, il portico nord della dependance è stato chiuso con muratura mentre sono stati aperti dei varchi sul muro perimetrale retrostante, cosicché oggi i locali w.c. e camera risultano ampliati (foto Es35); Di tale modifica non si tiene conto in quanto dovranno essere ripristinate le condizioni legittime con la riapertura del portico.
- vi sono alcune variazioni interne di poco conto rispetto a quanto indicato nelle planimetrie catastali depositate.





costituito un vincolo non edificatorio sui mappali del comune di Monastier, sez. B, foglio 6, nn. 25, 181, 182, 92, 2 (parte) e 14 (parte) presso lo studio del dott. R. Ucci, notaio in Treviso, con repertorio n. 2560 (all. 7).

L'atto è stato registrato a Treviso il 27.02.1979 al n. 1551 mod. 71 MP (all. 7).




Nel permesso 053/94 del 04.05.1995, rilasciato all'esecutato per la costruzione del magazzino, sono citati il vincolo di destinazione d'uso in data 07.12.1994 rep. 35.407 notaio dott. Roberto Ucci di Treviso e l'atto di deroga dai confini in data 16.02.1995 rep. 35.811 notaio dott. Roberto Ucci di Treviso (all. 7).

Nella relazione notarile in atti, il notaio A. Trotta, segnala la costituzione di un vincolo di destinazione ad uso agricolo non abitativo in data 05.11.2004, rep. 55411 del notaio Francesco Baravelli, a favore del comune di Monastier di Treviso e contro l'esecutato e la moglie.

Il vincolo, trascritto in Treviso il 07.12.2004 ai nn. 51.597/33270, riguarda un edificio costruito sul mapp. 182 (oggi 382) ed è estraneo quindi ai beni pignorati.

**6. DITTA INTESTATARIA, TITOLO DI PROVENIENZA, OCCUPAZIONE**



Il pignoramento riguarda la quota indivisa del 50% dei beni descritti al precedente paragrafo 3.1; all'epoca del pignoramento il restante 50% era di proprietà della moglie dell'esecutato e non è stata quindi pignorata.

La nuda proprietà degli immobili oggi pignorati al 50% è pervenuta all'esecutato e alla moglie a seguito di atto in data del 05.12.1980 (notaio Roberto Ucci di Treviso, repertorio n. 10.099, raccolta 1.110), fornito in copia allo scrivente dall'Archivio Notarile di Treviso (all. 7).

Con la morte del padre (08.11.1992) e della madre (27.08.2001) dell'esecutato, possessori dell'usufrutto dei beni, l'esecutato e la moglie hanno acquisito la piena proprietà indivisa dei beni pignorati.

Tutti gli atti citati risultano di data anteriore a quella della trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn. R.G. 29.458 e R.P. 20.437 (11.08.2017).

L'esecutato è deceduto il 13.03.2021, circa due mesi dopo la moglie.


L'immobile risulta occupato dal figlio dell'esecutato, individuato come "figlio 1" nel presente elaborato (all. 10).

Lo scrivente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, se risultino registrati contratti di locazione o comodato inerenti all'immobile oggetto di stima.

In data 07.10.2021, l'Ufficio ha risposto che la ricerca ha avuto esito negativo (all. 8).

Con la risposta l'Ufficio ha precisato che l'esecutato "risulta deceduto in data 13.03.2021" e che "al momento i dati fiscali presenti in anagrafe tributaria non danno ancora evidenza degli eventuali eredi".

Tale dichiarazione risulta superata dall'Atto per causa di morte – accettazione di eredità con beneficio di inventario, pubblico ufficiale Notaio Quota Davide di Rovigo, rep. 1.132/959 del 04.06.2021, con il quale "figlio 2" ha dichiarato di



A circular stamp from the Province of Treviso, Order of Engineers, with the text "PROVINCIA DI TREVISO - OSARIO CALDERARO" and "A 2237". Below the stamp is a handwritten signature.







5151/2014 a favore di [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Monastier di Treviso, C.F. 0358 877 0267 (domicilio ipotecario eletto presso avv. A. Lillo – Treviso) e contro l'esecutato, capitale € 3.452.319,84 ipoteca € 3.500.000,00. n.b. l'iscrizione riguarda anche altri soggetti ed immobili non oggetto di esecuzione;


- Iscrizione n. 29.153/4.451 del 30.10.2014 nascente da ipoteca giudiziale di grado pari alla precedente, derivante da decreto ingiuntivo del 24.10.2014 Tribunale di Treviso rep. 5.151/2014 a favore di [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Monastier di Treviso, C.F. 0358 877 0267 (domicilio ipotecario eletto presso avv. A. Lillo – Treviso) e contro l'esecutato, capitale € 10.052,00 ipoteca € 15.000,00. n.b. l'iscrizione riguarda anche altri soggetti ed immobili non oggetto di esecuzione;

- Trascrizione nn. 18.632/12.740 del 09.06.2016 nascente da decreto di sequestro conservativo del 10.05.2016 Tribunale di Venezia rep. 4385 a favore del [REDACTED] con sede in Parma C.F. 0404 970 0265 (domicilio ipotecario eletto non citato, richiedente avv. Alessandro Romoli, Vicolo Pescatori 1, Treviso), e contro l'esecutato n.b. l'iscrizione riguarda anche altri immobili non oggetto di esecuzione;

- Trascrizione nn. 29.458/20.437 del 11.08.2017 nascente da verbale di pignoramento immobili notificato dagli Ufficiali Giudiziari di Treviso in data 23.06.2017, rep. 6930, a favore di [REDACTED] con sede in Roma, C.F. 00348 170 101 e contro l'esecutato.

In data 30.08.2021 lo scrivente ha eseguito un'ispezione presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, rilevando che, dopo la trascrizione del 11.08.2017 è stata registrata l'ulteriore trascrizione (all. 5) di seguito descritta.







– in battuto di cemento sui lati nord del magazzino ed est del magazzino e della villa (foto Es08, Es10).

Lo spiazzo antistante alla villa (foto da Es22 a Es26) e al magazzino (foto Es06) è poi pavimentato con piastrelle tipo *"sasso del Piave"* che, davanti alla villa, formano disegni geometrici (foto Es22, Es25).

Le piastrelle tipo sassi del Piave sono utilizzate anche per pavimentare il collegamento coperto e chiuso che sta fra la villa e la dependance (foto Es16, Es17, Es18).



Le strutture orizzontali degli edifici sono in laterocemento, fatta eccezione per la copertura del soggiorno della villa che è in legno e per il solaio fra i due piani del magazzino agricolo che è in travi tipo *"Predalles"*; il muro perimetrale, ha spessore pari a cm 40 nella villa e nel magazzino e cm 30 nella dependance.

I fori finestra hanno generalmente scuri in legno (foto Es30), finestre con vetrocamera (foto Mp18, Vt18, In19) e davanzali in marmo (foto Es30, De16).







In soggiorno (foto Vt01, Vt02) e nel portico est (foto Vt21) sono stati realizzati due caminetti.

### 8.3.2. SOPPALCO

La citata scala a chiocciola in legno (foto Vt05), conduce dal soggiorno ad un soppalco (foto Vt03), che ricade in parte sopra il soggiorno ed in parte sopra la sala da pranzo.

Le due parti sono collegate da un gradino.

L'intradosso e l'estradosso del soppalco che sta sopra il soggiorno sono ripresi dalle foto Vt07 e So02.

Le foto So01 e So04 mostrano che il pavimento della porzione che sta sopra la sala da pranzo è rivestito in moquette.

Il parapetto in legno verso il soggiorno è di forme semplici, analoghe a quelle della scala.

Il soppalco ha un'altezza ridotta, arrivando al massimo a cm 224 sotto tavola.

Il muro che divide il soggiorno dalla sala da pranzo, spesso cm 35, emerge dal pavimento del soppalco di cm 62 verso il soggiorno e di cm 45 verso la sala da pranzo (foto So02).


La parete sud è ampiamente finestrata e la porzione est è arretrata di circa 67 cm rispetto a quella ovest.

La canna fumaria in acciaio della Stube montata a piano terra attraversa l'ambiente ed esce dalla copertura (foto St04).

### 8.3.3. PIANO RIALZATO ZONA NOTTE (NORD)

L'accesso alla zona notte avviene dall'ingresso salendo tre gradini e attraversando una porta a due ante (foto Vt08).

La zona notte è costituita da:















De04).

L'altezza dei locali è pari a cm 248.

Il portico che avrebbe dovuto essere realizzato a nord dell'edificio è stato chiuso abusivamente in modo da ampliare l'appartamento (foto Es35).

### 8.5.2. IMPIANTI DEPENDANCE

Nel corso dei sopralluoghi, il "figlio 1" ha riferito che il fabbricato è collegato all'elettrodotto e all'acquedotto.

Il riscaldamento avviene per mezzo di radiatori (foto De02, D03, De04, De13) ed è alimentato da una caldaia a gas metano da bombolone, installata in cucina (foto De18).

Non è stato rinvenuto il libretto della caldaia e non si ha notizia di quando sia stata eseguita l'ultima manutenzione.

Il "figlio 1" ha affermato che gli scarichi fognari dei tre edifici confluiscono ad un pozzettone realizzato sul retro della villa, davanti alla camera matrimoniale.

### 8.6. TETTOIA IN METALLO PER RICOVERO

La foto Es05 mostra la tettoia per ricovero autoveicoli di dimensioni cm 900 x cm 600 x cm 220/245, realizzata in prossimità della recinzione nord nel 2001 su una platea in calcestruzzo.


Essa risulta in buone condizioni.

## 9. DESTINAZIONE URBANISTICA

Attualmente, chi opera nel comune di Monastier di Treviso deve garantire il rispetto del P.I..

Di seguito, si riportano le previsioni del documento per l'area sulla quale sono stati edificati gli immobili pignorati.


La tavola 2.1. del P.I. stabilisce che l'immobile ricade nella Z.T.O. E (Terreno



agricolo), descritta nell'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I. di seguito riportato in estratto.

#### **Articolo 55 Z.T.O. E - ZONE DESTINATE ALLA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA**

- 1. Il territorio agricolo è destinato all'insediamento ed all'esercizio dell'attività agricola, alla conservazione dei valori naturalistici ed ambientali ed al contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano.*
- 2. Il territorio agricolo è così articolato e suddiviso:*
  - a. Z.T.O. E - comprende le zone destinate a prevalente destinazione e funzione agricola produttiva.*
- 3. Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi edilizi, urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, sono disciplinate degli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004, nonché del D.Lgs. 227/2001, della D.G.R. 2495/2006, della legge 29 dicembre 2003, n° 378 e del D.M. 6 ottobre 2005 e s.m.i..*
- 4. Nel territorio agricolo sono ammessi gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati alla residenza e a strutture agricolo-produttive, così come definite dagli Atti di Indirizzo, sulla base di un Piano Aziendale, esclusivamente riferiti all'imprenditore agricolo, con i seguenti requisiti minimi:*
  - a. iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (S.I.S.P.) di cui all'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n° 40;*
  - b. occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS;*
  - c. redditività minima definita sulla base dei parametri fissati negli Atti di Indirizzo.*
- 5. Il Piano Aziendale di cui al presente articolo, completo di tutta la documentazione richiesta, redatto da tecnico abilitato, secondo gli Atti di Indirizzo, è approvato dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).*









*distanze dai confini, dei distacchi tra fabbricati, delle distanze da stalle e concimaie;*


*c. nei casi di demolizione e ricostruzione su area "adiacente" va inteso nel senso di vicina e non necessariamente confinante, e comunque appartenente allo stesso aggregato abitativo. Andranno in ogni caso privilegiate le soluzioni che concorrono a garantire maggiore integrità del suolo agricolo;*

*d. il progetto deve contenere un elaborato planimetrico dell'insieme del fondo di pertinenza che definisca correttamente l'inserimento dei corpi di fabbrica, delle aree di pertinenza e confinanti, degli accessi e degli spazi di sosta e di manovra. L'eventuale apertura di nuovi accessi carrai dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.*

*10. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo ai sensi dell'art. 44 comma 2 L.R. 11/2004 è istituito, a cura e spese del richiedente, un vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza. L'ampiezza del fondo di pertinenza è determinato sulla base degli Atti di Indirizzo, lettera d), punto 7.*

*11. Il Comune su apposito registro fondiario provvede alla trascrizione dei dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi del presente articolo e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate di edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.*

*12. Per i nuovi edifici residenziali e per gli interventi su quelli esistenti, valgono le seguenti norme, con le ulteriori eventuali puntualizzazioni, nel caso di aree agricole sottoposte a tutela paesaggistica, contenute nel PQAMA (Prontuario per la qualità*



*architettonica e la mitigazione ambientale n.d.r.).*


### **STRUTTURE AGRICOLO PRODUTTIVE**

*13. La costruzione delle strutture agricolo-produttive o l'ampliamento delle esistenti sono ammessi solo se previste dal Piano Aziendale, di cui al precedente comma 5. Dovranno essere realizzate preferibilmente entro l'ambito dell'aggregato abitativo dell'azienda di cui sono pertinenza. Dovranno avere l'altezza massima H pari a 7,50 m. Sono ammesse altezze maggiori solo nel caso in cui esse risultino indispensabili per l'introduzione di tecnologie finalizzate ad una migliore conduzione aziendale; l'indispensabilità è certificata da idonea documentazione tecnica che illustri le caratteristiche tecniche del manufatto in relazione alla dimensione dell'azienda, alle colture e alle tecniche colturali praticate. Devono essere rispettate le seguenti distanze:*

- 5,00 m dai confini di proprietà Dc da elevarsi a 10,00 m per le stalle e/o ricoveri di animali in genere;*
- 10,00 m dai fabbricati Df o in aderenza; 30,00 m per le distanze delle nuove stalle dalle abitazioni non comprese all'aggregato abitativo aziendale e 15,00 m dalle abitazioni comprese nell'aggregato abitativo. Sono consentite deroghe a tali parametri qualora il centro aziendale rientri in un borgo rurale o comunque in aggregazioni edilizie non afferenti interamente all'azienda stessa nonché, per particolari condizioni territoriali, il rispetto delle distanze renda non realizzabile il manufatto.*

*14. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 10.*

### **ATTIVITA' AGROINDUSTRIALI**







	<i>Fino a 10 ton. p.v.</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>Fino al limite della</i>	<i>150</i>	<i>30</i>	<i>75</i>
	<i>classe 1 D.G.R. 329/-</i>			
	<i>2010 per singole</i>			
	<i>specie allevate</i>			
<i>Suini</i>	<i>Fino a 30 UCGS</i>	<i>60</i>	<i>30</i>	<i>50</i>
	<i>Fino a 150 UCGS</i>	<i>120</i>	<i>30</i>	<i>70</i>
	<i>Oltre a 150 UCGS</i>	<i>250</i>	<i>30</i>	<i>100</i>

20. La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici è consentita previo rilascio di uno specifico parere dell'Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati negli Atti di Indirizzo.


21. Il P.I. individua gli allevamenti zootecnici rilevanti esistenti, per i quali si applicano le norme del Regolamento d'Igiene e del Regolamento di Polizia Rurale. Si applicano altresì le norme del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e quelle derivanti dalla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE, dal D.M. 7 aprile 2006, nonché dalle D.G.R. 2495/2006, 2439/2007 e 856/2012.

Per gli allevamenti zootecnici in zona impropria sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e comunque gli interventi necessari e sufficienti per adeguare gli stessi alle vigenti disposizioni di legge.


#### **TUTELA DEL PAESAGGIO**

22. Per i nuovi edifici residenziali e per gli interventi su quelli esistenti, valgono le seguenti norme, con le ulteriori eventuali puntualizzazioni, nel caso di aree agricole sottoposte a tutela paesaggistica, contenute nel PQAMA:

- gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del



- luogo, di norma, rispettare gli allineamenti piano altimetrici delle preesistenze e utilizzare, di preferenza, i materiali tradizionalmente impiegati;*
- gli edifici da realizzarsi in zona agricola dovranno avere forme planivolumetriche semplici, in armonia con la tipologia rurale e con il contesto edificato. In particolare andrà privilegiata l'adozione di piante a forma regolare - rettangolare o ad - "elle " - con sviluppo a due piani fuori terra;*
  - non è ammessa la realizzazione di scale esterne fuori terra;*
  - eventuali spazi porticati dovranno venire ricavati entro la sagoma dell'edificio;*
  - dovranno, preferibilmente, essere disposti secondo l'asse est/ovest;*
  - il tetto dovrà essere a due falde, con manto di copertura in coppi in laterizio e pendenza compresa tra il 30% ed il 45%, con sporti non superiori a cm 50 sul fronte e cm 30 sui fianchi, e comunque di norma coerente con quello degli edifici eventualmente vicini ed aventi caratteristiche tipo-morfologiche rispondenti ai presenti indirizzi;*
  - eventuali riporti di terreno non dovranno superare la quota di + 50 cm rispetto alla quota 0.00 di riferimento;*
  - è vietata la realizzazione di rampe esterne per accesso a locali interrati o seminterrati;*
  - l'inserimento di particolari morfologici e/o tipologici quali archi, portici, grandi superfici vetrate, "valesane", camini, cornici, dovrà rispettare i caratteri architettonici dell'edilizia tradizione rurale locale e garantire risultato armonico e omogeneo;*
  - dovranno essere evitati, di norma, poggiosi sporgenti dalla sagoma dell'edificio o altri oggetti emergenti dai prospetti;*
  - è prescritto l'utilizzo di serramenti e ante d'oscuro in legno o in materiali simili.*










sopravanzino il fronte esistente e comunque fatto salvo il rispetto della distanza di m 10 dall'unghia esterna dell'argine del corso d'acqua.

3. La costruzione di nuovi edifici, non ricadenti nelle Z.T.O. A, A1, B, C, D e F, è ammessa solo nella fascia eccedente ai m 50 dall'unghia esterna dell'argine, purché il progetto sia accompagnato da una dimostrazione di compatibilità ambientale fluviale e conforme a quanto previsto dai Criteri per interventi nelle aree di valore ambientale, di cui all'Appendice del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
4. Le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse".

Fra l'edificio e la strada vi è una fascia di rispetto stradale (N.T.O. del P.I. art. 19)

**Articolo 19 VIABILITA' VEICOLARE - FASCE DI RISPETTO - DLgs n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 - D.M. n. 1404/1968**

1. Con riferimento al DLgs. 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", al D.P.R. 1.12.1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e al D.M. 01.04.1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765", sono riportate in grafia di P.I. le strade esistenti e di nuova previsione.
2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o









*e/o dell'Ente competente e gestore della via navigabile, esclusivamente per attività sportive e ricreative.*

*9. Negli spazi acquei ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, è consentita l'installazione di modeste opere, quali paline, bricole, passerelle e scivoli, esclusivamente in materiali compatibili con l'ambiente fluviale. Tali interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione dei pareri rilasciati dal Comune e dell'Autorità e/o Ente competente, nonché dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004. Gli spazi scoperti a terra sono sistemati, di norma, a prato, con imbrecciatura o altro materiale permeabile.*

## 10. CONFORMITÀ EDILIZIA

La villa e la dependance sono state realizzate a seguito di Concessione Edilizia n. 98/78 rilasciata dal sindaco di Monastier in data 15.03.1979 con protocollo 3220.

La Concessione menziona l'atto di costituzione di un vincolo non edificatorio dott. R. Ucci, notaio in Treviso, repertorio n. 2560, registrato a Treviso il 27.02.1979 al n. 1551 mod. 71 MP (all. 7).


Il successivo 15.04.1981, è stata rilasciata una seconda concessione n. 27/81 con protocollo 557, per varianti prospettiche.

Lo stesso 15.04.1981, è stata rilasciata una terza concessione n. 27/81a con protocollo 557, per l'esecuzione della recinzione.

Il 26.05.1981 è stato rilasciato il permesso di abitabilità n. 98/78 -27/81.

L'11.09.1989, il sindaco di Monastier ha rilasciato la Concessione edilizia in sanatoria 348/c per ricavo soppalco e cambio di destinazione d'uso da agricolo ad abitativo del ricovero macchine ed attrezzi agricoli (ora dependance).

Il 14.09.1993 il sindaco ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 57/92 per *"variazione prospettica e sanatoria per ampliamento locali interrati"*.








degli stessi alle PP.DD.: N.P. 1: a corpo: € 1.000,00

#### DEPENDANCE

- Smontaggio e recupero dei due serramenti in legno: prezzo  
Regione Veneto 2021, art. E.05.07.a: n. 2 x €/cad. (24,14 x 1,20) = € 57,94
- demolizione della muratura: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.05.10.e: mc ((5,41+0,1+2,44) x 2,91 x 0,22) x €/mc (90,25 x 1,20)= € 551,20  
E.05.10.e: mc (1,00 x 1,20 x 0,28) x €/mc (90,25 x 1,20)= € 36,39
- demolizione di tramezza: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.05.14.a: mq 0,97 x 1/2 x (2,91+3,13) x €/mq (17,37 x 1,20) = € 61,06
- demolizione di pavimenti: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.05.04.00: mq ((2,44+2,51) x 0,97) x €/mq (27,45 x 1,20) = € 158,16
- realizzazione di massetto: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.13.07.00: mq ((2,44+2,51) x 0,97) x €/mq (14,16 x 1,20) = € 81,59
- ricostruzione di pavimenti: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.14.04.d: mq ((2,44+2,51) x 0,97) x €/mq (41,97 x 1,20) = € 241,82
- muratura in laterizio: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.12.05.00: mc ((2,44+2,51) x 2,48 x 0,28) x €/mc (256,57 x 1,20) = € 1.058,28
- montaggio serramenti in legno: prezzo Regione Veneto 2021,  
art. E.98.03.a: n. 2 x mq 1,4 x €/mq (26,71 x 1,20) = € 89,75
- fornitura e posa di serramento in luogo del portone del garage: :  
prezzo Regione Veneto 2021, art. E.23.24.m: mq 5,28 x €/mq  
(248,70 x 1,20) = € 1.515,76
- intonacatura nuova muratura: prezzo Regione Veneto 2021, art.  
E.18.02.b: mq (2 x (2,44+2,51) x 2,48) x €/mq (23,44 x 1,20) = € 690,60
- dipintura nuova muratura: prezzo Regione Veneto 2021, art.







– Piano primo:	<u>mq 110,18</u>	
Sommano magazzino:	<u>mq 238,10</u>	mq 238,10
– dependance:		mq 87,10
– tettoia per auto		<u>mq 54,00</u>
Sommano complessivamente:	<u>mq 772,05</u>	


### 13.2. SUPERFICIE COMMERCIALE

Nel foglio di calcolo allegato alla presente relazione al sub. 3, è stata quantificata la superficie commerciale dell'immobile.

– Villa:		
– Piano terra:	mq 161,70	
– Piano rialzato:	mq 93,52	
– Piano soppalco:	mq 13,00	
– Piano seminterrato:	<u>mq 68,67</u>	
Sommano Villa:	<u>mq 336,89</u>	mq 336,89
– Magazzino:		
– Piano terra:	mq 73,77	
– Piano primo:	<u>mq 133,87</u>	
Sommano magazzino:	<u>mq 207,64</u>	mq 207,64
– dependance:		mq 86,02
– tettoia per auto		mq 54,00

Come stabilito nelle *“Linee guida nelle procedure di Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Treviso”* redatte dalla *“Consulta Ordini e Collegi Professioni Tecniche del Territorio della Provincia di Treviso”*, lo scoperto è stato computato considerando:

- fino al valore della superficie coperta, il rapporto mercantile del 0,115 (media fra













Veneto 2021, art. E.05.07.b: n. 1 x €/cad. (19,46 x 1,20) =	€ 23,25
– demolizione di tramezza: prezzo Regione Veneto 2021, art. E.05.14.a: mq 5,77 x 3,07 x €/mq (17,37 x 1,20) =	€ 369,23
– realizzazione di tramezza: prezzo Regione Veneto 2021, art. E.12.09.a: mq 5,77 x 3,37 x €/mq (36,93 x 1,20) =	€ 861,72
– montaggio serramenti in legno: prezzo Regione Veneto 2021, art. E.98.03.a: n. 1 x mq 1,68 x €/mq (26,71 x 1,20) =	€ 53,85
– intonacatura nuova muratura: prezzo Regione Veneto 2021, art. E.18.02.b: mq (2 x (5,77 x 3,37)) x €/mq (23,44 x 1,20) =	€ 1.093,89
– dipintura nuova muratura: prezzo Regione Veneto 2021, art. E.28.01.e: mq (2 x (5,77 x 3,37)) x €/mq (9,95 x 1,20) =	€ <u>464,34</u>

Sommano: € 2.866,38

Le spese tecniche potranno rientrare fra quelle previste per il cambio di destinazione d'uso.

Nelle ipotesi descritte, il valore del bene sarebbe quindi il seguente:

mq 229,59 x €/mq 650,00 = € 149.233,50


A dedurre:

– modifiche interne:	€ 2.866,38
– pratiche per cambio di destinazione a residenziale:	€ 29.120,75
– sanatoria per difformità interne:	€ <u>1.500,00</u>

Restano € 115.746,37

Come esposto in precedenza, se il magazzino conservasse la sua funzione di garage e magazzino agricolo, il valore sarebbe di € 101.315,50.

Tenuto conto che vi è incertezza circa l'esito della richiesta di cambio del P.I. e i relativi costi, in via prudenziale, nella presente sede lo scrivente assume tale





secondo valore di € 101.315,50.

### Dependance

Considerato che l'altezza risulta minore rispetto a quella attualmente considerata come minima nel Regolamento Comunale e che la qualità delle finitura risulta inferiore rispetto a quella della villa, il valore della Dependance potrà essere stimato come segue:

m<sup>2</sup> 100,71 x €/m<sup>2</sup> 650,00 = € 65.461,50

A dedurre:

– correzioni catastali: € 500,00

– sanatoria per difformità interne: € 1.500,00

– rimozione chiusure portici: € 5.500,00

Restano € 57.961,50

### Tettoia per auto

m<sup>2</sup> 54,00 x €/m<sup>2</sup> 150,00 = € 8.100,00

A dedurre:

– inserimento catastale: € 1.500,00

– lievo lastre copertura: € 300,00

Restano € 6.300,00

### Scoperto in eccedenza a quello di pertinenza degli immobili

m<sup>2</sup> 2.177,20 x €/m<sup>2</sup> 9,00 = € 19.594,82

Il valore complessivo dei beni pignorati risulterebbe quindi pari a:

€ (298.024,00 + 101.315,50 + 57.961,50 + 6.300,00 + 19.594,82) = € 483.195,81

La parte pignorata è pari al 50% dei beni; risulterebbe quindi, in prima battuta il valore di:

€ 483.195,81 / 2 = € 241.597,91

